



COMUNE DI LIBRIZZI

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

SETTORE TECNICO UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA SINDACALE N° 11 del 09.04.2024

Oggetto: Prevenzione incendi e pulizia fondi incolti anno 2024

IL SINDACO

Quale Autorità Comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo 02 gennaio 2018 n° 1, integrato e modificato dall'articolo 7 dal Decreto Legislativo 06 febbraio 2020 n° 4;

Premesso che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità pubblica e privata e dei beni esposti;

Accertato che, l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno dei perimetri urbani, comporta un proliferare di vegetazione spontanea, rovi e di sterpaglia che, per le elevate temperature estive sono causa predominante di incendi;

Ritenuta la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi;

Preso atto dei gravi incendi verificatesi durante le passate stagioni estive e dei conseguenti ingenti danni ambientali registrati sull'intero territorio comunale e sui territori dei comuni limitrofi;

Visto il T.U. della Legge di P.S. 18/06/1931, n° 773 e successive modifiche e integrazioni;

Viste le Leggi Regionali n° 16 del 06/04/1996 e n° 14 del 31/08/1998 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la Legge 21/11/2000 n° 353 "*Legge quadro in materia di incendi boschivi*".

Visto il D.L.vo n° 267 del 18/08/2000 e successive modifiche e integrazioni, in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica.

Visto l'art 255 del D.L.vo 03/04/2006 n° 152 "*Norme in materia ambientale*".

Visto l'articolo 185 del D.L.vo 03.04.2006 n° 152, "*Norme in materia ambientale*", modificato dall'articolo 13 del D.L.vo 03.12.2010 n° 205.

Visto l'articolo 182 comma 6/bis del D.L.vo 03.04.2006 n° 152, "*Norme in materia ambientale*", come modificato dall'articolo 14 comma 8 b) del D.L.24.06.2014 n. 91 convertito con modifiche dalla Legge 11.08.2014 n. 116;

Visto il D.L.vo 02 gennaio 2018 n° 1 integrato e modificato dal D.L.vo 06 febbraio 2020 n° 4 ;

Vista la L.R. del 14/04/2006 n° 14 "*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione". Istituzione dell'Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura - A.R.S.E.A.*".

Vista la Determinazione Sindacale n° 29 del 22 aprile 2008 con la quale è stato costituito il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) e sono stati nominati i Responsabili per le funzioni di supporto.

Vista la Determinazione Sindacale n° 37 del 15 maggio 2008 con la quale è stata approvata la Pianificazione di emergenza relativa al rischio di incendi di interfaccia.

Visto il Piano di cui sopra redatto dall'Ufficio di Protezione Civile Comunale.

Vista la Determinazione Sindacale n° 25 del 07.12.2020 con la quale è stato aggiornato il gruppo Comunale di Volontari della Protezione Civile;

Visto il D.D.G. n° 348 del 11.05.2009, del Dipartimento Regionale di Protezione Civile, di iscrizione al registro Regionale di Protezione Civile del gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile;

Visto gli artt. 449, 650 e 652 del Codice Penale.

Visto il Regolamento Comunale sulle modalità di impiego dei fuochi controllati in agricoltura, nei periodi di massima pericolosità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 61 del 16.04.1998, esecutiva ai sensi di Legge, che è applicabile sul territorio Comunale nelle more dell'adeguamento alle intervenute normative.

Visto il Decreto del Presidente della regione Siciliana 04.06.2008 relativo " direttive per la redazione dei regolamenti comunali in materia di fuochi controllati in agricoltura".

Vista la nota protocollo 7570 pos. VI-2-2 del 18.06.2011, dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana.

Visto il Decreto 18.06.2010 modificato con Decreto 117/Gab. del 20.07.2011, dell'Assessorato Regionale per il Territorio e l'Ambiente, relativo alle prescrizioni di massima e pulizia forestale vigenti nelle Province Siciliane.

Vista la nota protocollo 20310/DG/DRPC Sicilia del 26.04.2018 avente ad oggetto " campagna AIB 2018 – Direttive sulle attività da porre in essere per la prevenzione e il contrasto del rischio di incendi boschivi e di interfaccia", che si può ritenere valida anche per il corrente anno;

Vista la nota protocollo 0049837 del 22.05.2020 della Prefettura di Messina avente ad oggetto " *Campagna Antincendio boschivo per il 2020. Indirizzi Operativi*" con la quale sono state, anche, fornite le linee di indirizzo per l'adozione dei provvedimenti Sindacali che, in assenza di ulteriori direttive, si ritengono valide ed adottabili anche per in corrente anno salvo successive integrazioni che verranno rese pubbliche ;

Vista la nota protocollo 35836 del 21.04.2022 del Comando del Corpo Forestale avente ad oggetto " campagna A.I.B. anno 2022 – Misura di prevenzione contro gli incendi boschivi e di interfaccia" che, in assenza di ulteriori direttive, si ritengono valide ed adottabili anche per in corrente anno salvo successive integrazioni che verranno rese pubbliche;

Vista la nota n. 0032336 del 27.03.2024 della Prefettura di Messina, assunta al protocollo di questo Ente in data 27.03.2024 n. 3300, avente ad oggetto " *Attività Antincendio boschivo per la stagione estiva 2024 - Raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, in zone di interfaccia urbano - rurale*" con la quale, fra l'altro, viene comunicato che la campagna antincendio per il corrente anno partirà il prossimo 15 maggio per concludersi il 31 ottobre 2024;

Visto il Decreto n° 114 del 15 marzo 2024 dell'Assessorato del Territorio e Ambiente, pubblicato sulla GURS parte I° n° 16 del 05.04.2024, il quale all'articolo 1° dispone che " *La stagione antincendio boschivo, per l'anno 2024, ha inizio il 15 maggio e termina il 31 ottobre*"

Visto lo Statuto Comunale.

ORDINA

Art. 1

Ai proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo dei fondi incolti di provvedere alla costante pulizia dei terreni specie quelli adiacenti le reti viarie di trasporto che rappresentano un serio e tangibile pericolo per la propagazione degli incendi

Art. 2

Durante il periodo compreso tra il **15 maggio 2024** ed il **31 ottobre 2024** è fatto divieto, sull'intero territorio Comunale:

- accendere fuochi;
- far brillare mine;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli o altro;
- usare fornelli inceneritori che producono faville in boschi e terreni cespugliati;
- di fumare o compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, stoppie, ecc.;
- bruciare stoppie, materiale erbaceo e sterpaglie;
- compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio;
- usare fuochi d'artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni da parte degli organi competenti;

Art. 3

I proprietari e/o conduttori di aree agricole coltivate e non coltivate, di aree verdi urbane, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i proprietari di cascinali fienili e fabbricati in genere destinati all'agricoltura, di fabbricati destinati ad abitazione in aree agricole e/o all'esterno dei centri edificati, i proprietari di terreni ricadente all'interno delle fasce di rispetto, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e sui fabbricati ed alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi. I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro il termine del **15 maggio 2024**, con avvertenza che in caso di inosservanza sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine su indicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica.

Art. 4

E' fatto divieto di depositare sterpaglie e/o di qualsiasi materiale infiammabile all'interno delle fasce di rispetto.

La sterpaglia, la vegetazione secca in genere presente, in prossimità di strade pubbliche e private, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, in tutte le aree libere all'interno dei centri urbani, dovranno essere eliminati per una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a mt. 50,00 e smaltiti secondo le prescrizioni del D.L.vo 152 del 03.04.2006 e successive modifiche e integrazioni. La fascia di rispetto resta individuata in metri 50,00 all'esterno della delimitazione dei centri urbani, di cui alla Deliberazione della Giunta Municipale n° 133 del 12.05.1994, per un raggio di metri 50,00 per gli immobili isolati e per gli immobili posizionati nelle aree agricole e/o all'esterno dei centri edificati, nonché, per una fascia di metri 10,00 per lato a partire dal ciglio per tutte le strade carrabili ricadenti sul territorio Comunale.

Art. 5

Tutti i proprietari di strade carrabili devono provvedere alla pulitura delle aree di pertinenza entro il termine del **15 maggio 2024**. E' fatto divieto di lasciare cumuli di sfalci provenienti dalla pulitura delle aree di pertinenza delle strade lungo i bordi o nelle scarpate ed in ogni caso all'interno della fascia di rispetto così come definita dall'articolo 3.

Art. 6

I concessionari di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, artigianale o altro, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione e/o di ogni e qualsiasi altro materiale infiammabile, l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 200,00.

Art. 7

I proprietari, i conduttori e i gestori di fondi rustici e aree agricole di qualsiasi natura e loro pertinenze non coltivate, a riposo e/o abbandonate, dovranno provvedere ad effettuare le necessarie opere di difesa passiva e di prevenzione antincendio con interventi di pulizia dei terreni, provvedendo alla messa a nudo del terreno e alla immediata rimozione dei rifiuti, covoni, cereali, erbe, ramaglie, foglie secche o altro materiale combustibile che possa essere fonte, anche accidentale di innesco di incendi, mantenendo per tutto il periodo estivo tali conduzioni.

Art. 8

I proprietari e/o responsabili di strutture produttive artigianali, commerciali e ricettive in genere dovranno provvedere alla rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare un

potenziale pericolo di incendio. per tali scopi dovranno realizzare fasce parafuoco lungo l'intero perimetro aziendale mediante aratura per una estensione di almeno 10 metri per le normali attività produttive in aree urbanizzate e di mt. 20 per le attività di campeggio villaggi turistici agriturismi alberghi e strutture ricettive, fermo restando il riguardo della dimensione minima della fascia di rispetto di ml. 50,00 prescritta all'articolo 8. Le strutture ricettive in genere, ove possibile compatibilmente con le condizioni localistiche, dovranno dotarsi un idoneo impianto antincendio alimentato da adeguata cisterna ed in ogni caso dovranno verificare le condizioni di sicurezza delle vie di fuga e presentare all'ufficio comunale di Protezione Civile il piano antincendio esteso anche agli incendi boschivi e di interfaccia ed il piano di evacuazione in caso di incendi.

Art. 9

I proprietari ed i conduttori dei motori a scoppio o a combustione destinati ad azionare le trebbie o ad altre lavorazioni agricole, hanno l'obbligo, durante le trebbiature e le altre lavorazioni agricole, di tenere applicato all'estremità superiore del tubo di scappamento un dispositivo parascintille.

Art. 10

I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici, strutture ricettive in genere e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo, dovranno lasciare intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombra di vegetazione e/o di ogni e qualsiasi altro materiale infiammabile, per un raggio non inferiore a mt. 50,00.

Art. 11

Restano valide ed applicabili le disposizioni del vigente regolamento sulle modalità d'impiego dei fuochi controllati in agricoltura, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 61 del 16.04.1998, che non contrastano con la presente Ordinanza e/o con le norme di Legge successive.

AVVERTE

Nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco vigono i divieti di cui all'art. 10 della legge n. 353/2000 (legge quadro in materia di incendi boschivi). Nello specifico in tali zone:

1. per 15 anni non è possibile variare la destinazione d'uso;
2. per 10 anni non si possono realizzare edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive;
3. per 5 anni non si possono effettuare attività di rimboscimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche.

Nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco è inoltre vietato per 10 anni il pascolo e la caccia.

I soprassuoli percorsi dal fuoco sono censiti tramite apposito catasto incendi con le conseguenti imposizioni dei divieti e delle prescrizioni di cui all'art. 10 della legge n. 253/2000.

SANZIONI

1. nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione pecuniaria determinata ai sensi dell'art. 29 del vigente codice della strada.
2. nel caso di mancato diserbo di aree incolte in genere e/o di incurato accumulo delle sterpaglie diserbate e/o di ogni e qualsiasi altro materiale infiammabile, sarà elevata una sanzione pecuniaria di **euro 150,00**;
3. nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio d'incendio durante il periodo dal **15 maggio 2024 al 31 ottobre 2024**, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad **euro 1.032,00** e non superiore ad **euro 10.329,00**, ai sensi dell'art. 10 della Legge n°353 del 21.11.2000.

4. nel caso di trasgressione al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a 31,00 euro e non superiore a 62,00 euro;
5. nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a 207,00 euro e non superiore a 413,00;
6. la trasgressione al divieto di realizzazione di edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate a insediamenti civili e attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco è punita con la sanzione penale prevista dall'art. 20, comma 1, lett. c) della legge n. 47/85 e s.m.i. (arresto fino a due anni e ammenda da un minimo di 15.493,00 euro ad un massimo di 51.645,00). Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile;

A carico degli inadempienti, verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell' art. 650 del Codice Penale. Restano salve tutte le sanzioni di cui al Regolamento sulle modalità d'impiego dei fuochi controllati in agricoltura approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 61 del 16.04.1998 non in contrasto o non contemplate dalla presente Ordinanza.

Si applicano gli artt. 423, 423 bis, 449 e 650 c.p., che prevedono condanne fino alla reclusione a 10 anni, salvo le ulteriori conseguenze derivanti dal verificarsi dell'evento di danno ovvero concorso del danno. Risponde penalmente sia chi cagiona l'incendio sia il proprietario e l'eventuale conduttore del soprassuolo;

Nei casi di inosservanza, da parte dei proprietari e/o conduttori dei fondi, dell'obbligo di provvedere alla costante pulizia dei terreni e dei campi specie di quelli incolti e adiacenti le reti viarie di trasporto che rappresentano un serio e tangibile pericolo per la propagazione degli incendi, verrà attuato il potere sostitutivo realizzando la pulizia dei terreni e/o dei campi incolti e abbandonati, addebitandone i relativi oneri economici a carico dei proprietari inadempienti

R I C O R D A

- che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;
- che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:
 - **Numero unico di emergenza 112 (Vigili del Fuoco - Carabinieri - Polizia)**
 - **Corpo Forestale (Tel. 1515) o numero verde 800 40 40 40)**
 - **Ufficio Comunale di Protezione Civile (Tel. 0941/32022-32281-367027-367028 - 335 6577674 - 329 9576378)**

D I S P O N E

- Che la presente Ordinanza decorre dal **15 maggio 2024** a tutto il **31 ottobre 2024** e può essere prorogata per particolari condizioni atmosferiche;
- Che la presente Ordinanza venga: pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune; affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale; inserita nel sito ufficiale del Comune (<http://www.comune.librizzi.me.it>).

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale, ciascuno per le rispettive competenze, sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

La presente Ordinanza viene trasmessa; all'Ufficio Territoriale del Governo di Messina - Prefettura di Messina, alla Questura di Patti, al Comando Prov. le dei Carabinieri di Messina, al Comando Prov. le Vigili del Fuoco di Messina, al Comando Prov. le della Guardia di Finanza di Messina, all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina, all'Azienda delle Foreste Demaniali di Messina, alla Città Metropolitana di Messina, al Servizio Regionale di Protezione Civile di Messina, al Comandante della Stazione Carabinieri di Librizzi, al Comandante del Distaccamento Forestale di Patti, al Comando di Polizia Municipale di Librizzi ed al responsabile dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile.

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR Sicilia sezione di Catania entro 60 giorni o , in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione

Siciliana entro 120 giorni , decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'albo pretorio del comune;



Che l'Ufficio titolare del procedimento è l'Ufficio Tecnico Comunale con sede in Piazza Catena n. 4, presso il quale è possibile prendere visione degli atti relativi al presente procedimento;

Che il presente provvedimento vale ad ogni effetto quale notizia di avvio del procedimento, ai sensi del combinato disposto del del Capo III della Legge 07/08/1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni e del Titolo III della Legge Regionale 10.04.1991 n. 10 e successive modifiche e integrazioni;

Che il responsabile del procedimento è il responsabile dell'ufficio tecnico comunale geom. Tindaro Falliano.

Dalla Residenza Municipale 09.04.2024

Il Responsabile del procedimento
geom. T. Falliano



Il Sindaco
avv. R. Di Blasi

